



**ASILO NIDO COMUNITARIO, SITO IN CUVEGLIO, VIA DELLA CROCE S/N.
SCHEMA DI CONTRATTO**

N. DI REP.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITA MONTANA VALLI DEL VERBANO (VA)

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNITARIO E
AZIENDALE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO DAL 01.03.2021 AL 31.07.2022 –
CIG 8603815CBC**

Valore della concessione €

L'anno duemila..... addìdel mese di, presso la sede della Comunità Montana Valli del Verbano, sita in Via Asmara n.56 – 21016 LUINO (Varese)

Avanti a me, Segretario- Direttore della Comunità Montana Valli del Verbano, autorizzato a rogare nell'interesse dell'Ente, gli atti in forma pubblica amministrativa, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, sono comparsi i Signori:

-, nato a il....., il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Comunità Montana Valli del Verbano, con sede in, Via n., Codice Fiscale, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comunità Montana", autorizzato in forza di Decreto del Presidente n.del

-, nato a..... il, C.F....., che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della società "denominazione o ragione sociale", con sede in, Via n. ivi domiciliato per la carica, P. I.V.A., numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo del presso la Camera di Commercio di che di seguito verrà denominato semplicemente Concessionario, questo atto autorizzato in forza di (procura speciale o poteri statuari);

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO

- che con determinazione a contrattare n.del.....del Dirigente Area II è stato approvato il capitolato speciale ed indetta gara mediante procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del Servizio di asilo nido comunitario e aziendale nell'edificio di proprietà della Comunità Montana Valli del Verbano, situato a Cuveglio (Va) Via della Croce s.n., dal 01.03. 2021 al 31.07.2022;

- che con determinazione n.del.....del Dirigente dell'Area II la concessione in oggetto è stata aggiudicata alla ditta di

- che la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica positiva circa il possesso dei requisiti autodichiarati in sede di istanza di partecipazione ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016;

- che il Concessionario ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a rendere quanto in oggetto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti e nel dettaglio esplicitati dal capitolato speciale;

- che il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente atto e dagli atti procedurali, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ed è la seguente:

D.U.R.C.

Certificazione di qualità

cauzione definitiva di € _____ a mezzo di _____

polizza R.C.T.-R.C.O.

visura ordinaria della "....." della Camera di Commercio di in data documento n°

- che la Ditta è a conoscenza del D. Lgs n. 81 del 09.04.2008;

- che la stessa Ditta ha sottoscritto idonea dichiarazione di essere in regola con le norme che tutelano i portatori di handicap e/o di non essere assoggettata alla normativa in materia di tutela dei portatori di handicap;

- che è stato accertato d'ufficio da parte del Dirigente dell'Area II, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con esito positivo, il possesso da parte del Concessionario dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara, dallo stesso autodichiarati e per l'esecuzione del contratto mediante AVCPASS;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa all'esecuzione di quanto esplicitato in oggetto.

Con il presente atto la Comunità Montana affida alla Ditta..... la concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunitario e aziendale, alle condizioni di cui ai documenti di gara, nonché di quanto presentato in sede di offerta tecnica ed economica dal Concessionario.

Art. 3 – La durata della presente concessione è dal 01.03. 2021 al 31.07.2022.

Art. 4 - Il rapporto di concessione di servizi prevede che il corrispettivo per l'attività di gestione dell'asilo nido, consista nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio stesso e quindi di introitare gli importi versati dalle famiglie degli utenti. Il Concessionario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Concessionario si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente concessione, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità Montana ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Varese della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge .

Art. 5 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE.

Il concessionario ha offerto in sede di gara quanto segue:

- Onere annuo di funzionamento dell'asilo nido in concessione richiesto alla Comunità Montana Valli del Verbano: € (euro);

e secondo le modalità presentate in sede di offerta tecnica



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

- oneri per la sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.Lgs. 50/2016, quantificati dal concessionario in € (euro/00), importo ricompreso nel valore della concessione.

Le parti danno atto che, ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità della concessione (es. comunicazioni ANAC, spese contrattuali, ecc.), l'importo complessivo stimato della concessione per la durata del contratto è pari ad € (...../00), così determinato:

- € 120.960,00 (centoventimilanovecentosessanta/00) determinato dal prodotto della retta mensile per tempo pieno di un utente residente in un comune convenzionato pari ad € 540,00 mensili per il n. medio di 14 utenti annuo per n. 11 mesi all'anno di funzionamento del servizio e per n. 16 mesi di frequenza (euro 540 x 14 utenti x 16 mesi = euro 120.960,00);

- € (euro/00) prezzo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione determinato dall'importo annuale offerto dal concessionario di €.....,00, detratta la remunerazione dell'utilizzo della struttura a carico del concessionario determinata in €15.000,00 annui: (.....,00 – 22.500 = €).

Art. 6– La Concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del Capitolato Speciale, approvati con determinazione del Dirigente dell'Area II n. del, e precisamente:

- allegato 1: Regolamento
- allegato 2: Tariffe servizio asilo nido
- allegato 3: Relazione Tecnica
- allegato 4: Planimetria struttura
- allegato 5: Convenzione Comuni
- allegato 6: Personale/utenti
- allegato 7: Piano economico-finanziario di massima
- allegato 8: Schema di contratto

Il Gestore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. La gestione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica, dal piano economico e finanziario, presentati in sede di gara.

I documenti sopra elencati, fatta eccezione per il capitolato speciale - che viene allegato - con espressa dispensa dalla lettura dichiarando le parti di ben conoscerlo - sono depositati agli atti unitamente alla citata determinazione n. del e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, dispensando l'ufficiale rogante da lettura ed allegazione. Il Concessionario si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale e del Regolamento:

- a) oggetto del servizio e tipologia del servizio educativo e socio-pedagogico e servizi ausiliari;
- b) utilizzo dell'immobile;
- c) iscrizioni, funzionamento ed orari, rette di frequenza;
- d) personale
- e) responsabilità ed assicurazioni;
- f) penalità.

art. 7 – La Comunità Montana può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal Capitolato Speciale.

Art. 8 – Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, si esclude sin da ora, la competenza arbitrale.

Foro competente è il Tribunale di Varese, fatta salva la competenza esclusiva del giudice amministrativo.



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

Art. 9 – A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, e fatto salvo il maggior danno risarcibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1382 codice civile, il Concessionario ha costituito cauzione definitiva mediante n.....in dataemessa dallacon sede in dell'importo di € (euro/.....). Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, la Comunità Montana avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Comunità Montana abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 10 – Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 11 – Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizione legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare il Concessionario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Per l'espletamento delle attività oggetto della concessione il Concessionario si impegna ad utilizzare operatori in possesso dei requisiti professionali prescritti dalle norme regionali per il funzionamento e l'accreditamento dell'unità d'offerta.

Art. 12 – Il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla L. 12.03.99, n. 68 /oppure di non essere assoggettato alla normativa di cui alla L.12.03.99 N. 68.

Art. 13 – Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente atto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente atto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente atto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 14 - Per quanto riguarda le modalità per la contestazione di inadempienze contrattuali e l'applicazione di penali si fa espresso rinvio all'art. 21 del Capitolato Speciale.

Art. 15 – Secondo quando stabilito dall'art. 176 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016, la concessione cessa quando:

- a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice;



b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4 dell'art. 176 del Codice.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse i rapporti con il concessionario riguardanti i profili economico-finanziari saranno regolati con le modalità previste dall'art. 176 – comma 4 – del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 – Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui si verificano almeno tre contestazioni di addebito, nel corso del servizio, a carico del concessionario, la Comunità Montana ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento contrattuale, senza che il concessionario possa rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, la dichiarazione dell'Ente di avvalersi di tale facoltà equivale a clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Concessionario.

Prima del termine naturale della concessione l'Ente può inoltre procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nel caso in cui il Concessionario medesimo:

- subisca la cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 446/97 istituito con DM 289/2000;
- non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dalla Comunità Montana;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- conferisca il servizio in appalto a terzi;
- non effettui i versamenti delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- commetta dolo o colpa grave ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;
- venga dichiarato fallito.

In ogni caso, con la risoluzione sorgerà il diritto della Comunità Montana di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno al concessionario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Ente.

Art. 17 - Per quanto riguarda la modifica dei contratti di concessione durante il periodo di efficacia, si rinvia a quanto disciplinato all'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e all'apposita sezione del Codice disciplinante le Concessioni.

Art. 18 - Il Concessionario è obbligato, durante la gestione, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 19 - Alla presente concessione si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Montana. Il Concessionario dovrà garantire il rispetto di tali principi sia da parte dei propri dipendenti che da parte di eventuali collaboratori.

Art. 20- A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la sede della Comunità Montana.

Art. 21– Tutte le spese inerenti, pertinenti e conseguenti al presente contratto nonché le imposte, tasse, diritti e qualsiasi onere da esso derivante IVA esclusa, sono a completo carico del Concessionario.

Art. 22 – Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione in misura fissa.- Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico,



COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO

L'imposta di bollo è fissata in euro 45.00. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod . Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Art. 23 – Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. I dati del Concessionario contenuti nel presente atto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Richiesto io Segretario-Direttore della Comunità Montana ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alle parti, che, ritenutolo conforme alle proprie manifestazioni di volontà lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario-Direttore, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. (.....) pagine a video.

Il presente contratto viene da me, Segretario rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i. Il file formato "p7m" marcato temporalmente è conservato all'interno del sistema documentale informatico

L'IMPRESA

(.....) firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DELL'AREA II

(.....)firmato digitalmente

IL SEGRETARIO -DIRETTORE

(.....) firmato digitalmente